



## Divieto di quota lite circoscritto

*L'argine si applica alle attività di tipo difensivo: ok l'accordo con un semplice consulente*

**Ciccia-Ubaldi a pag. VII**

*La Corte di cassazione ammette l'accordo del cliente con un semplice consulente*

# Divieto quota lite circoscritto

## *L'argine si applica solo alle attività di tipo difensivo*

DI ANTONIO CICCIA  
E ALESSIO UBALDI

**I**l divieto del patto di quota lite si applica solo ai difensori e non anche ai consulenti del lavoro che prestino attività amministrativo-contabile volta all'accertamento del diritto del cliente a godere di agevolazioni fiscali e al recupero di eventuali somme indebitamente versate all'erario.

Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Corte di cassazione con la sentenza n. 20839 depositata il 2 ottobre 2014.

La vicenda controversa trae origine da un contratto stipulato tra un consulente del lavoro e una società del Mezzogiorno. In base all'accordo, il professionista si è impegnato a verificare la presenza di eventuali debiti versati dalla società all'erario in rapporto all'introduzione, per via normativa, di alcune agevolazioni fiscali; la provvigione per l'attività in questione è stata indicata nel 25% delle somme che il consulente avrebbe recuperato in favore del cliente.

Ebbene, il professionista, nell'adempire il suo incarico, è riuscito a spuntare in favore della società una somma pari a quasi un miliardo del vecchio conio. E tuttavia, quando è stato il momento di dividere il «tesoretto», il cliente ha eccepito un secco diniego. Di più, questi si è rivolto al tribunale per ottenere l'annullamento del contratto di consulenza a cagione del patto di quota lite in esso previsto. Il giudice di primo grado, e tanto ha ritenuto anche la Corte d'appello, ha accolto, non prima di averla riqualficata, la domanda della società dichiarando la nullità parziale dell'accordo, e riconoscendo al consulente una somma di gran lunga inferiore all'originario 25% del «recuperato». Secondo i giudici di merito, infatti, il contratto intervenuto tra i litiganti si poneva in contrasto col «divie-

to di patto di quota lite», di cui all'art. 2233, terzo comma, del codice civile.

Il professionista si è dunque rivolto in ultima istanza alla Corte di cassazione, ivi censurando l'apprezzamento svolto dai giudici della Corte territoriale nella parte in cui ebbero a ritenere applicabile al caso di specie il divieto di strutturare il compenso in percentuale ai risultati ottenuti.

La Corte, nell'accogliere il ricorso, ha fatto chiarezza sul perimetro della norma, relegandone l'applicazione ai soli difensori (avvocati, procuratori o patrocinatori legali) e, comunque, ai soli soggetti che assumano le vesti di difensore.

Spiegano i giudici come l'art. 2233, terzo comma, codice civile, già prima dell'intervento di riforma a opera dell'art. 2, comma 2-bis, del dl n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, disponeva che «gli avvocati, i procuratori e i patrocinanti non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio sotto pena di nullità e dei danni». Secondo la Corte, la norma in questione riguardava e riguarda tuttora «l'attività difensiva prestata nell'ambito di una controversia, e cioè, non ogni attività professionale, ma esclusivamente l'esercizio dell'attività di patrocinio affidata a un difensore in una controversia o in vista di una controversia».

La nullità (parziale) del contratto è stata concepita solo per il «negozio bilaterale stipulato dal professionista investito del patrocinio legale con il cliente relativamente ai beni oggetto della controversia a lui affidata»; e integra un'«eccezione al principio generale della libertà negoziale», fondata sull'esigenza di assoggettare a disciplina il contenuto patrimoniale di un peculiare rapporto di opera intellettuale, al dichiarato in-

tento di tutelare l'interesse del cliente e la dignità e la moralità della professione forense, la quale risulterebbe lesa tutte le volte in cui nella convenzione concernente il compenso possano ravvisarsi forme di partecipazione del professionista agli interessi economici finali ed esterni alla prestazione, giudiziale o stragiudiziale, richiestagli. Da ultimo, la Corte non manca di fornire una precisazione importante: è vero, come ha osservato la difesa della società, che la norma in passato è stata ritenuta applicabile anche a ragionieri e commercialisti; tuttavia, in quelle ipotesi detti professionisti avevano pur sempre svolto attività di patrocinio dinnanzi alle commissioni tributarie.

Sulla base di quanto premesso, gli ermellini hanno ritenuto legittima la clausola contrattuale inserita dal consulente del lavoro proprio alla luce dell'attività prestata, di tipo amministrativo-contabile e non già difensiva. Per l'effetto hanno annullato la sentenza della Corte d'appello e riconosciuto il pieno diritto del professionista a ricevere il compenso nella sua interezza.

©Riproduzione riservata

**IO** Le sentenze  
sul sito [www.italia-oggi.it/docio7](http://www.italia-oggi.it/docio7)

